

<p>Tel./Fax 0909224511 C.F.: 82001980836</p> 	   <p><b>Istituto di Istruzione Superiore</b> <b>"G.B. Impallomeni"</b> <b>Liceo Classico - Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate</b></p> <p>Via Capitano Spoto n.3 - 98057 Milazzo (ME) Cod. MEIS00200X - MEPC002017 - MEPS00201A</p>	<p><a href="http://www.iisimpallomeni.edu.it">www.iisimpallomeni.edu.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@istruzione.it">meis00200x@istruzione.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@pec.istruzione.it">meis00200x@pec.istruzione.it</a></p>
--	--	---

IIS - "G.B. IMPALLOMENI"-MILAZZO  
Prot. 0015962 del 29/12/2022  
I-1 (Uscita)

## Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione dell'istituzione scolastica ai sensi c. 2 art. 45 del D.I. 129/2018

**"Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche"**

### Premessa

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni"*.

Inoltre, il D.I. n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, sancisce:

- art. 45 c. 2 "Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola."

### Il Consiglio d'Istituto

**Vista** la L. n. 449/1997 art. 43

**Visto** il D.I. n. 129/2018 art. 45, c.2

**adotta**

il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto.

## **Art. 1 - Definizione**

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l'istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all'istituto beni o servizi in cambio di pubblicità.

L'Istituto I.S. "G.B. Impallomeni" intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (**sponsee**) offre a un terzo (**sponsor**) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

## **Art. 2 Soggetti Sponsor**

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- > qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese, le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi, imprenditoriali;
- > le associazioni senza fine di lucro.

## **Art. 3 Oggetto**

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- > attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- > interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, etc);
- > interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, arredi e attrezzature anche di supporto alla didattica, comprese eventuali prestazioni di servizi;
- > iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- > iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc);
- > ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di sponsorizzazione.

## **Art. 4 Modalità di Sponsorizzazione**

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- > contributi economici da versare direttamente all'istituto, che può essere richiesto a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.
- > cessione gratuita di beni e/o servizi; le società, le Associazioni e i soggetti di cui all'art. 2, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi. L' Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;

> compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall'istituto.

#### **Art. 5 Obblighi a carico dell'Istituzione scolastica**

L'Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie a scelta tra quelle indicate di seguito:

- > riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
- > pubblicazione temporanea nel sito WEB della Scuola e su apposita bacheca apposta nell'atrio delle due sedi, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor per un periodo non superiore a un anno scolastico.
- > posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- > Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

#### **Art. 6 Finalità e Individuazione Sponsor**

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell'Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti individuati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può ledere il rispetto della dignità dell'Istituzione scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

1. Beni voluttuari in genere.
2. Produzioni di beni riconosciuti dannosi per l'essere umano o per la natura.
3. Saranno altresì escluse le aziende responsabili di comportamenti illeciti e/o comunque eticamente censurabili.
4. L'Istituto Scolastico, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
  - la reputi, in generale, inaccettabile per ragioni di opportunità.
5. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco e prodotti alcolici;
- materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici.

Il Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di stipulare il contratto di sponsorizzazione relativo alla delibera adottata.

#### **Art. 7 Vincoli di Sponsorizzazione**

Il Dirigente può valutare di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione ove ravvisi la possibilità che l'Istituto, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere a eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.

#### **Art. 8 Scelta dello Sponsor**

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- > recependo di proposte spontanee;
- > contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati ai finanziamenti.

#### **Art. 9 Stipula e Risoluzione del contratto**

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- > il diritto, per i soggetti individuati, alla sponsorizzazione "non esclusiva" delle manifestazioni;
- > le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- > la durata del contratto di sponsorizzazione;
- > le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

L'Istituto si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.

E' prevista la facoltà dell'Istituto di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.

E' inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui i soggetti individuati rechino danno all'immagine dell'Istituto, con riserva di eventuale richiesta del correlato risarcimento, previa delibera del Consiglio di Istituto.

La corresponsione di quanto pattuito per la sponsorizzazione, se prevista in denaro, deve essere effettuata in un'unica soluzione - salvo diverse intese fra le parti - da effettuare alla sottoscrizione del contratto, con pagamento immediato, tramite bonifico bancario a beneficio dell'Istituto scolastico, il quale provvederà ad emettere una ricevuta, con indicazione delle relative coordinate bancarie.

## **Art. 10 Monitoraggio**

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor e al Consiglio di Istituto; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

## **Art. 11 Gestione Operativa**

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'istituto.

## **Art. 12 Responsabilità**

La responsabilità collegata al contratto di sponsorizzazione è disciplinata secondo le regole generali delle norme del Codice civile e penale.

## **Art. 13 Sponsorizzazione e Privacy**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituto I.S. "G.B. Impallomeni" non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.

Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'Amministrazione dell'Istituto I.S. "G.B. Impallomeni" di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

## **Art. 14 Trattamento dei Dati Personali**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni. Titolare del trattamento è l'Istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

## **Art. 15 Norme di Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

## **Art. 16 Entrata in Vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante l'affissione all'Albo e pubblicazione sul sito istituzionale.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altro Regolamento preesistente per la stipula dei contratti di sponsorizzazione dell'istituzione scolastica **ai sensi c. 2 art. 45 del D.I. 129/2018**

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 71 in data 17/12/2022



La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Francesca Currò

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate